

DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2020

13/2020/A

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI BONUS SOCIALI NAZIONALI (SGATE) E PER LO SVILUPPO DELLE ULTERIORI ATTIVITÀ IN MATERIA DI BONUS SOCIALI NAZIONALI PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019 N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1097^a riunione del 28 gennaio 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60, comma 1;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute" (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: DL 185/08);
- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341 (di seguito: decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341);
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 26 gennaio 2012);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito DPCM 13 ottobre 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);

- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: decreto-legge 4/19);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, GOP 34/09;
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2011, GOP 48/11;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 550/2012/A;
- il “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”, approvato con deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 593/2013/A (di seguito: deliberazione 593/2013/A);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 28/2014/R/COM;
- la parte II del “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025”, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, relativa alla “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG 2020-2025)”;
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il nuovo periodo di regolazione 2020-2023”, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 336/2017/A;
- il “Testo integrato corrispettivi servizi idrici, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”, approvato con deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (di seguito: TICSI);
- il “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”, approvato con deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, recante “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2018, 542/2018/A e il relativo Allegato A, recante “Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate) e per la corresponsione dei maggiori oneri ai Comuni" (di seguito: deliberazione 542/2018/A);

- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, recante "Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)", come successivamente modificata e integrata (nel seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 165/2019/R/COM, recante "Modifiche al Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG) e al Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante "Quadro Strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la Segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo per le forniture di energia elettrica, gas e acqua, 25 giugno 2019, 280/2019/I/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/COM, recante "Aggiornamento del valore soglia dell'Isee per l'accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 572/2019/R/COM recante "Aggiornamento dal 1 gennaio 2020 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generai e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas";
- la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR (nel seguito: deliberazione 3/2020/R/IDR);
- la "Relazione delle attività Integrazione Bonus Idrico" (prot. Autorità 24338 del 25/09/2019) approvata dal Comitato di monitoraggio e verifica di cui all'articolo 3 della Convenzione in vigore tra l'Autorità e l'ANCI riunitosi il 25 settembre 2019 e il relativo verbale di approvazione.

CONSIDERATO CHE:

- con il DM 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all'articolo 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus elettrico);

- il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito richiamata anche come: bonus gas), a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni lo strumento per individuare i cittadini titolati ad accedere al bonus;
- il DM 28 dicembre 2007 ha individuato nel Comune di residenza il soggetto a cui il cliente, in possesso dei requisiti per avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta e ha previsto che il Comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande, previa verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia nei limiti stabiliti dalla normativa;
- la legge 266/05 ha previsto che il bonus elettrico si applicasse anche ai beneficiari di Carta Acquisti ed il decreto inter-dirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341 ha definito i flussi informativi che il soggetto attuatore del programma Carta Acquisti, attraverso il Sistema informativo di gestione della Carta Acquisti (SICA), trasferisce a SGAt e per l'attivazione e la disattivazione del bonus elettrico nei confronti dei beneficiari di Carta acquisti;
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate ad energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2012 ha stanziato 17 milioni di euro al fine di dotare i Comuni di adeguate strutture amministrative e di garantire la copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi di carattere sociale attinenti alle forniture energetiche;
- con la deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha istituito il Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, successivamente denominato "Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche" ed esteso alla gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di gas e, in seguito, anche alla gestione del bonus sociale idrico (nel seguito: SGAt e);
- nel TIBEG sono confluiti i provvedimenti con cui l'Autorità ha provveduto ad implementare il bonus elettrico per disagio economico e per disagio fisico, compresi gli adempimenti relativi a Carta Acquisti, nonché il bonus gas;
- con riferimento alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus elettrico e del bonus gas agli utenti aventi diritto, il TIBEG ha previsto l'introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l'applicazione delle componenti tariffarie As (ora Arim, elemento Asrim), Gs e GST che alimentano, rispettivamente, due appositi

Conti istituiti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);

- l’Autorità provvede annualmente ad aggiornare sia gli importi del bonus elettrico e del bonus gas, sia le componenti tariffarie di cui al precedente alinea, secondo le disposizioni del TIT e dell’RTDG e dell’RTTG.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e ha previsto che l’Autorità provveda a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, e le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico;
- il TIBSI ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico sulla base del livello dell’ISEE e ha altresì definito le modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze economicamente disagiate;
- il TIBSI ha inoltre previsto, con riferimento alle modalità di copertura dell’onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati, l’introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l’applicazione di una nuova componente tariffaria UI3 che, dal 1 gennaio 2018, alimenta un apposito Conto istituito presso la CSEA; l’Autorità provvede ad aggiornare l’importo del bonus sociale idrico e della componente tariffaria UI3 ove necessario secondo le disposizioni del TIBSI.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali nazionali attribuendo nuove competenze all’Autorità; in particolare, il decreto-legge ha previsto, tra l’altro:
 - al comma 2, che, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l’Autorità assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate; che gli utenti beneficiari siano individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato; che l’Autorità definisca, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

- al comma 3, che il bonus sociale idrico sia esteso ai beneficiari del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza (modificando il decreto-legge 4/19) e al comma 4 che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprenda, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità; che tali disposizioni sono già state recepite dall'Autorità con la deliberazione 3/2020/R/IDR;
 - al comma 5, che a decorrere dal 1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente; che l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa (SII); che l'Autorità definisca, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato (SII) e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste;
 - al comma 6, che l'Autorità stipuli un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche;
- la vigente Convenzione tra l'Autorità e l'ANCI, approvata con deliberazione 336/2017/A e successivamente integrata con deliberazione 542/2018/A, è in scadenza il 28 febbraio 2020;
 - la misura del patrimonio *software* relativo al sistema informatico SGAte, effettuata con la metodologia dei *Function Points* secondo quanto previsto

dall'articolo 3, comma 3.1 lettera b), della deliberazione 593/2013/A, è pari a 9.946,20 *Function Points* alla data del 30 giugno 2019, in base alla "Relazione delle attività Integrazione Bonus Idrico" approvata con verbale del Comitato di monitoraggio del 25 settembre 2019.

RITENUTO OPPORTUNO:

- stipulare, in esito al lavoro preliminare svolto dagli uffici, una nuova Convenzione tra l'Autorità e l'ANCI per il periodo 1 marzo 2020 - 28 febbraio 2023, al fine di garantire sia la continuità delle attività di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche e del bonus sociale idrico, oggetto della vigente Convenzione tra l'Autorità e l'ANCI e funzionali alla erogazione dei predetti bonus ai cittadini interessati, sia lo sviluppo delle nuove attività necessarie per dare attuazione a quanto disposto dal decreto-legge 124/19 in materia di bonus sociali nazionali di cui al medesimo decreto e richiamato nei considerata al presente provvedimento;
- confermare che per la copertura dei costi relativi alle attività oggetto della Convenzione si provveda, per il periodo di durata della Convenzione stessa e per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del bilancio dello Stato, con le risorse dei Conti appositamente istituiti dall'Autorità presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di proporre all'Associazione Nazionale Comuni Italiani il testo di cui al precedente punto 1, dando mandato al Segretario Generale dell'Autorità per le azioni a seguire;
3. di disporre che gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A alla Convenzione, per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del bilancio dello Stato, siano a carico del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui al comma 55.1 del TIT, del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* di cui al comma 74.1, lettera d), dell'RTDG, del *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico*, di cui al comma 9.4 del TIBSI, per una quota pari, rispettivamente, al 37%, 37% e 26%;

4. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda alla erogazione dei fondi a copertura dei costi sostenuti dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani in attuazione dell'Allegato A con le modalità previste dal medesimo Allegato A;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet dell'Autorità www.arera.it.

28 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini